

Allegato "B" al repertorio n. 103.672/33017

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO - ETS"**

Art. 1

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE,
CARATTERISTICHE, SEDE, DURATA**

E' costituita, in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO - ETS", siglabile "OFT - ETS" ovvero "Orchestra Filarmonica di Torino - ETS" (di seguito "Associazione").

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "RUNTS") e per tutta la durata dell'iscrizione medesima, l'Associazione utilizza nella propria denominazione l'acronimo "ETS".

L'Associazione Orchestra Filarmonica di Torino - ETS è una libera associazione apartitica, apolitica e non confessionale, avente durata illimitata e operante senza finalità di lucro.

L'Associazione ha sede in Torino. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.

Art. 2

SCOPI E FINALITA'

L'Associazione non persegue finalità di lucro e opera per il conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri Associati e di tutti i cittadini, ispirandosi ai principi di democrazia, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, in conformità ai principi costituzionali.


L'Associazione ha come missione la promozione, la diffusione, la produzione e la valorizzazione della cultura musicale in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare riferimento alla musica sinfonica, cameristica, lirica, contemporanea e sperimentale, operando a favore dell'intera collettività, con prevalente riferimento al territorio della Regione Piemonte ma con possibilità di estendere le proprie attività a livello nazionale e internazionale.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali di cui sopra, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 117/2017 (lettera i);
- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k).
- [...] le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d).

In particolare, si occupa di:

- a) ideare, organizzare, produrre, ospitare e programmare stagioni concertistiche, festival, rassegne, spettacoli, eventi e altre iniziative musicali e culturali di alto valore artistico, a beneficio della collettività e del territorio;



- b) promuovere, sostenere e accompagnare la formazione, la crescita artistica, lo sviluppo e l'attività professionale di musicisti, cantanti, direttori, solisti, ensemble, compositori e altri professionisti dello spettacolo dal vivo e della cultura, con particolare attenzione ai giovani e ai futuri operatori del settore, anche attraverso la realizzazione di concorsi, premi, residenze artistiche, percorsi di mentoring, tutoraggio e trasferimento di competenze, favorendo così un più organico inserimento nel mondo del lavoro culturale;
- c) promuovere e realizzare attività educative, di divulgazione e sensibilizzazione rivolte al mondo della scuola e della cittadinanza, attraverso la realizzazione di conferenze, convegni, incontri, masterclass, laboratori, volte a diffondere la conoscenza della musica e a favorire l'accesso alla cultura da parte di un pubblico ampio e diversificato, anche attraverso l'ibridazione della musica con altre forme di spettacolo dal vivo e di espressione artistica e culturale;
- d) promuovere, organizzare e realizzare corsi di musica a diversi livelli – inclusi corsi di base, corsi propedeutici, corsi di formazione permanente, nonché corsi riconosciuti o accreditati ai fini dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) secondo la normativa vigente – rivolti a bambini, giovani e adulti, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche, scuole, enti accreditati e partner didattici del territorio;
- e) promuovere e realizzare pubblicazioni, progetti editoriali, incisioni discografiche, produzioni audiovisive e contenuti multimediali, anche con finalità di sperimentazione e di diffusione digitale;
- f) valorizzare spazi, sale e luoghi destinati alla musica e alla cultura, contribuendo alla loro integrazione territoriale e al loro utilizzo proattivo da parte della comunità;
- g) collaborare sinergicamente con istituzioni pubbliche, enti privati, università, scuole, fondazioni, associazioni ed altre realtà culturali e sociali che condividano gli scopi associativi, sia in Italia che all'estero, anche aderendo a organismi associativi e collettivi con finalità analoghe alle proprie, o partecipando alla loro costituzione, o attraverso l'adesione a reti e partenariati;
- h) promuovere azioni di fundraising e raccolta fondi da destinare ad attività musicali e culturali di interesse collettivo presso enti pubblici, istituzioni private, aziende e privati cittadini che condividano gli scopi associativi,
- i) attivare iniziative di inclusione, partecipazione e accessibilità, per garantire la fruizione delle attività culturali e musicali da parte di tutte le persone, con particolare attenzione ai giovani, alle categorie fragili e ai soggetti a rischio di esclusione sociale;
- j) promuovere il benessere della persona e della collettività attraverso iniziative di welfare culturale che riconoscano la musica, lo spettacolo dal vivo e la cultura come agenti di crescita personale e della società e come mitigatori del disagio fisico, mentale, sociale, economico, relazionale;
- k) promuovere studi, azioni, attività per l'identificazione, la prevenzione, il miglioramento o la mitigazione delle patologie professionali legate al settore della musica e dello spettacolo dal vivo
- l) favorire la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione nei linguaggi musicali, artistici e culturali, anche attraverso l'interazione con le scienze, le tecnologie e le discipline umanistiche e sociali.
- Nell'esercizio delle proprie attività, l'Associazione potrà, a titolo



esemplificativo e non esaustivo:


- a) assumere personale subordinato – tecnico, artistico, organizzativo, amministrativo e ausiliario – adottando un contratto collettivo coerente con le proprie attività;
- b) conferire incarichi libero professionali e stipulare contratti per forniture, lavori e servizi;
- c) stipulare contratti o convenzioni con terzi per l'organizzazione congiunta di iniziative comuni e/o per l'affidamento di parte delle proprie attività;
- d) acquisire contributi, lasciti e donazioni, ricercare e ottenere sponsorizzazioni e finanziamenti, raccogliere fondi e partecipare a bandi;
- e) acquisire la disponibilità, a qualunque titolo, di beni e spazi dove insediare la propria sede e realizzare le proprie attività;
- f) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui.

L'Associazione, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile, tra le quali, ad esempio:

- a) svolgere, direttamente e indirettamente, attività di accoglienza e supporto al pubblico, anche a carattere commerciale, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, servizi di caffetteria, ristorazione, organizzazione di feste ed eventi, ecc.;
- b) concedere in uso e/o locazione gli spazi dei beni immobili in disponibilità a qualunque titolo dell'Associazione;
- c) sviluppare e realizzare progetti di formazione e qualificazione professionale, anche a carattere commerciale, rivolti a professionisti del settore musicale e culturale, nonché a operatori del terzo settore, attraverso la vendita di servizi o percorsi didattici anche on-line, consulenze personalizzate e ogni ulteriore iniziativa ad essi connessa;
- d) produrre, diffondere e vendere gadget, merchandising e altri prodotti;
- e) ogni altra iniziativa che consenta il funzionamento della propria attività e il perseguimento dei propri scopi.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 17 del Codice del Terzo Settore, garantendo l'iscrizione in apposito registro dei volontari che prestino la propria attività in modo non occasionale. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari che operano in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'Associazione può altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro



rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 3

ASSOCIATI E LORO DIRITTI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, condividendone le finalità istituzionali, lo spirito e gli ideali, ne facciano richiesta e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi associativi. Tutti gli Associati hanno pari diritti.

Il numero degli Associati è illimitato.

Gli Associati si distinguono in:

a) Associati Ordinari.

Sono Associati Ordinari coloro che, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, versano una quota di ingresso una tantum e annualmente la quota associativa ordinaria nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. Gli Associati Ordinari possono ricoprire cariche sociali e godono del diritto di voto.

b) Associati Benemeriti.

Sono Associati Benemeriti coloro che, al fine di contribuire agli scopi e alle finalità dell'Associazione, versano una quota di ingresso una tantum e una quota associativa annuale straordinaria non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento/00) o comunque non inferiore all'importo fissato dal Consiglio Direttivo. Gli Associati Benemeriti possono ricoprire cariche sociali e godono del diritto di voto.

La quota associativa è indivisibile, non rivalutabile, non ripetibile, non trasferibile per atto tra vivi o per causa di morte.

Gli Associati hanno diritto a prendere visione dei libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente.

Le funzioni e i compiti degli Associati così come elencati dallo Statuto sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese sostenute e documentate in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 4

CRITERI DI AMMISSIONE E REVOCA DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione ad Associato Ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata:


- alla presentazione di domanda di ammissione da parte dell'interessato;
- alla deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza assoluta dei propri componenti, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al comma a) dell'articolo 3, e ne comunica l'esito al nuovo Associato.

L'ammissione ad Associato Benemerito è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata:

- alla presentazione di domanda di ammissione da parte dell'interessato;
- alla deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza assoluta dei propri componenti, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al comma b) dell'articolo 3, e ne comunica l'esito al nuovo Associato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo ne motiva la deliberazione e la comunica all'interessato entro sessanta giorni; l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di



rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. In questo caso, tale organo deve deliberare in occasione della prima successiva convocazione.

La qualità di Associato si perde per:

- morte;
- recesso volontario, dietro presentazione di dimissioni scritte. Tale recesso avrà decorrenza immediata, restando fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- mancato versamento della quota associativa entro dodici mesi dalla scadenza del termine di pagamento;
- esclusione deliberata dall'Assemblea per comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione o per gravi inadempienze agli obblighi associativi.

Art. 5

DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione;
- a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo entro il termine del 31 marzo di ogni anno;
- a mantenere una condotta conforme ai principi dell'Associazione e tale da non comprometterne la dignità e la reputazione.

In caso di comportamento non conforme alle finalità dell'Associazione o di grave inadempimento agli obblighi associativi, l'Associato può essere soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dai diritti associativi;
- esclusione.

Le sanzioni disciplinari sono proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'Assemblea, previa contestazione degli addebiti e concessione del diritto di difesa all'interessato.

Art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:


- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e uno o due Vice Presidenti;
- l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- il Revisore Legale dei Conti, laddove eletto.

Art. 7

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati può essere convocata in sede Ordinaria o Straordinaria.

Ogni Associato ha diritto ad un voto, se iscritto nel libro degli Associati da almeno tre mesi. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta. Ogni Associato non può essere portatore di più di 1 (una) delega. La delega può essere conferita anche agli Associati che abbiano cariche nel Consiglio Direttivo, che non possono tuttavia votare in relazione alle deliberazioni sui bilanci e sulle responsabilità degli amministratori. Gli Associati non possono partecipare alla votazione su



questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui sia presente un conflitto di interessi. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti. Può inoltre essere convocata da almeno quattro membri del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati, ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata mediante invio dell'avviso di convocazione a ciascun Associato, con e-mail ordinaria con avviso di lettura inviata all'indirizzo comunicato da quest'ultimo. L'Avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (ovvero delle modalità telematiche) della seduta e degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Avviso di convocazione dovrà pervenire ai destinatari almeno tre giorni prima della data fissata, salvo il caso di comprovata urgenza. Può inoltre indicare la data e l'ora della seconda convocazione per il caso in cui la prima non possa avere luogo, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. In alternativa, le convocazioni possono essere effettuate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), entro gli stessi termini.

L'Assemblea può svolgersi sia in presenza sia in modalità telematica. È ammessa la partecipazione di ogni Associato a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità di chi partecipa e vota a distanza e purché tutti gli Associati abbiano la possibilità di intervenire nel corso della seduta e votare su ciascuna deliberazione, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.


L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale – o qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale – e per l'approvazione del bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e su tutte le materie che le siano sottoposte dal Consiglio Direttivo e che non siano riservate per legge all'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (anche per delega) di almeno la metà degli Associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, sul trasferimento della sede legale in diverso Comune, sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

Per le modifiche dello Statuto e per il trasferimento della sede legale in diverso Comune, l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza (anche per delega) di almeno tre quarti degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del



patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole (anche per delega) di almeno tre quarti degli Associati.

Alle sedute dell'Assemblea può assistere un segretario verbalizzante, anche non Associato, nominato dal Presidente con il compito di redigere il verbale. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e viene trascritto nell'apposito libro delle Assemblee, conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 8

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) definisce i principi e gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca il Consiglio Direttivo e, nei casi stabiliti dall'art. 10, elegge altresì il Presidente ed il/i Vice-Presidente/i;
- c) approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- d) approva i regolamenti interni;
- e) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- f) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore o ritenute opportune;
- h) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione degli Associati;
- i) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni e su eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è formato da cinque membri, eletti dall'Assemblea degli Associati.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. È facoltà del Consiglio Direttivo considerare decaduti i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive.

Qualora, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo cessi dalla carica, l'Assemblea nella prima seduta utile provvede a elezioni suppletive. In ogni caso i nuovi consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre la bozza del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, della relazione di missione, e, se dovuto, del Bilancio Sociale, inviandoli all'Assemblea per l'approvazione;



c) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente ed il/i Vice Presidente/i;

d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per statuto spettanti all'Assemblea degli Associati;

e) nominare il Direttore Artistico ed eventualmente altre figure direzionali;

f) stabilire l'importo delle quote associative;

g) proporre all'Assemblea le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 5;

h) prevedere la nomina e la revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti

i) deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

Le funzioni e i compiti di membri del Consiglio Direttivo così come elencati dallo Statuto sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese sostenute e documentate in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo può altresì essere convocato su richiesta scritta di almeno tre membri.

Per il Consiglio Direttivo non è prevista la possibilità di delega.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante l'invio ad ogni componente di comunicazione tramite e-mail ordinaria con ricevuta di lettura (all'indirizzo fornito da ciascun componente) dell'Avviso di convocazione contenente giorno, ora e luogo (ovvero delle modalità telematiche) della seduta e gli argomenti posti ad ordine del giorno. L'Avviso di convocazione dovrà pervenire ai destinatari almeno tre giorni prima della data fissata, salvo il caso di comprovata urgenza. In alternativa, le convocazioni possono essere effettuate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), entro gli stessi termini.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi sia in presenza sia in modalità telematica. È ammessa la partecipazione di ogni componente a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità di chi partecipa e vota a distanza e purché tutti i partecipanti abbiano la possibilità di intervenire nel corso della seduta e votare su ciascuna deliberazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. In difetto di convocazione saranno egualmente valide le adunanze cui partecipi di persona o per delega l'intero Consiglio Direttivo.


Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età e, in caso di impossibilità di entrambi, dal membro più anziano per iscrizione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo può assistere un segretario verbalizzante, anche non facente parte di tale organo, nominato dal Presidente con il compito di redigere il verbale. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e viene trascritto nell'apposito libro delle sedute del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 10

IL PRESIDENTE E IL/I VICE PRESIDENTE/I



Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati. L'Assemblea può altresì procedere alla elezione diretta del Presidente e del/dei Vice-Presidente/i, individuati tra i Consiglieri in carica, qualora con deliberazione motivata assunta dai due terzi dei presenti ritenga sussistenti ragioni di particolare rilievo da rendere opportuna tale modalità di nomina.

Al Presidente è attribuita la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi o in giudizio. Il Presidente indirizza l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e il coordinamento delle attività dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, anche temporanei, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Qualora siano nominati due Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età. L'assenza o l'impedimento possono essere documentati anche mediante comunicazione elettronica.

Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Il Presidente ed il/i Vice Presidente/i rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Specifiche competenze del Presidente per determinati atti o categorie di atti, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, possono essere delegate per procura generale o speciale ad un componente del Consiglio Direttivo, al Direttore o ad altra figura interna all'Associazione, individuando la durata ed i limiti previsti dalla delega.

Il Consiglio Direttivo può nominare, con deliberazione unanime, un Presidente Onorario, anche individuato tra persone non Associate. Il Presidente Onorario può svolgere, su specifica delega del Consiglio Direttivo, funzioni onorifiche e di rappresentanza. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto e con funzione consultiva.

Art. 11


ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti dimensionali previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica quattro esercizi, è



riconfermabile e i suoi componenti nominati dall'Assemblea possono essere revocati solo per giusta causa. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 12

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Qualora l'Organo di Controllo non eserciti la funzione di controllo contabile e ricorrano i requisiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea dei soci determina la composizione monocratica o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

L'Assemblea può in ogni caso nominare un revisore dei conti anche al di fuori dei casi di obbligatorietà, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla complessità delle attività o alla rilevanza dei contributi pubblici gestiti.

Art. 13

DIRETTORE ARTISTICO

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Artistico dell'Associazione, individuato tra persone di comprovata autonomia, esperienza e qualificazione professionale con particolare competenza nelle attività musicali e culturali dell'Associazione.

Compete al Direttore Artistico predisporre i programmi artistici e musicali annuali e pluriennali, individuando i progetti e i piani delle attività musicali e culturali dell'Associazione e curandone la loro esecuzione, entro i limiti di budget deliberati dall'Assemblea. Il Direttore Artistico, entro i limiti di budget deliberati dall'Assemblea, può avvalersi di uno staff artistico che lo coadiuvi nello svolgimento delle proprie mansioni.


Il Consiglio Direttivo determina le modalità di conferimento dell'incarico, le specifiche attribuzioni, la durata, il trattamento economico e le eventuali cause di revoca.

Il Direttore Artistico risponde al Consiglio Direttivo, a cui relaziona periodicamente sul proprio operato; ove richiesto, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto e con funzione consultiva.

Art. 14

ALTRE FIGURE DIREZIONALI

Il Consiglio Direttivo può nominare ove ritenuto necessario un Direttore dell'Associazione, individuandolo tra persone di comprovata esperienza e qualificazione professionale con particolare competenza nella gestione



manageriale, organizzativa e operativa di enti culturali e/o del Terzo Settore.

Il Direttore, ove nominato, coordina e organizza la gestione operativa dell'Associazione, assicura l'efficiente svolgimento delle attività, propone iniziative e progetti volti al miglioramento dell'efficienza organizzativa e gestionale, oltre ad ogni altra attribuzione individuata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare altre figure direzionali, che, nel rispetto delle specifiche competenze e degli ambiti ad ognuna attribuiti, cooperano nella gestione operativa dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo determina, per ciascuna delle figure di cui al presente articolo, le modalità di conferimento dell'incarico, le specifiche attribuzioni, la durata, il trattamento economico e le eventuali cause di revoca.

Le figure di cui al presente articolo rispondono al Consiglio Direttivo, a cui relazionano periodicamente sul proprio operato; ove richiesto, partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto e con funzione consultiva.

Art. 15

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige annualmente il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea convocata per la sua approvazione, al fine di consentirne la consultazione da parte degli Associati.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale qualora la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore ovvero sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano, il termine per l'approvazione può essere differito fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione ovvero in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 16

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di sua proprietà o nella sua disponibilità, nonché dalle entrate, rendite e proventi comunque acquisiti.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di cessazione del rapporto associativo.

L'Associazione è tenuta a destinare gli eventuali avanzi di gestione allo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il Consiglio Direttivo può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento dell'Associazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi dell'Associazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio dell'Associazione.

Art. 17

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in ambiti analoghi, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli Associati o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore), nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di associazioni.

In originale firmato: Michele Mo - Gianluca Eleuteri notaio.

